

Spett.le Operatore economico
F-INGEGNERIA SRL
C.F. e P.I. 03891501201
Via Gazzani n. 8/2
40012 Calderara di Reno (BO)

OGGETTO: Lettera commerciale relativa al servizio di ingegneria e architettura, affidato con procedura di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza di interventi sulla S.P. 325 "Di Val di Setta e Val di Bisenzio" a seguito di movimento franoso con interessamento del corpo stradale e del muro di sostegno di valle al km 41+000, nel territorio del Comune di Castiglione dei Pepoli - **CUP C17H24001270003 – CIG B42E5610F2**. Cod. opera 2024VIMASMS42.

Si premette che:

- a seguito del maltempo dei giorni 8 e 9 Ottobre si è verificato un movimento franoso con interessamento del corpo stradale e del muro di sostegno di valle al km 41+000 della strada provinciale 325 "Di Val di Setta e Val di Bisenzio", nel territorio del Comune di Castiglione dei Pepoli comportante gravi danni e situazioni di pericolo determinanti un concreto pregiudizio per la pubblica incolumità;
- in data 09/10/2024 è stato redatto il verbale¹, ai sensi dell'art. 140, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, che attestava la necessità di provvedere all'esecuzione di interventi di somma urgenza sulla S.P. 325 e contestualmente è stato disposto l'ordine per l'esecuzione dei relativi lavori²;
- avendo riscontrato che la complessità dell'intervento richiedeva la predisposizione di uno specifico progetto nonché l'individuazione di un direttore lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in ragione delle oggettive difficoltà da parte dei tecnici interni all'ente – stante la situazione emergenziale e i precedenti carichi di lavoro – ad assicurare tali attività, si è contestualmente ritenuto indispensabile conferire anche l'ordine di esecuzione³ del servizio di ingegneria e architettura per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza dell'intervento, per un importo stimato in € 78.851,65, oltre oneri previdenziali e IVA, con affidamento diretto⁴ alla Società F-INGEGNERIA SRL, con sede legale in Gazzani n. 8/2 - 40012 Calderara di Reno (BO) – C.F. e P.IVA 03891501201;

¹ In atti al PG 75552/2024.

² affidati all'IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. SNC, C.F.-P.I. 00628360224, con sede legale in Castel Ivano (TN), Via Renato Tomaselli, 56.

³ In atti al PG 75552/2024.

⁴ Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

- con Atto del Sindaco n. 232 del 24/10/2024 stato approvato un prelievo dal fondo di riserva per € 436.000,00 e dal fondo emergenza alluvione per € 164.000,00, da destinare ad un intervento di somma urgenza di importo complessivo pari a € 600.000,00 per il consolidamento e ripristino della corsia in direzione sud della S.P. 325 all'altezza del km 41, in Comune di Castiglione dei Pepoli, consistenti in micropali e platea in conglomerato cementizio armato;
- ai fini della definizione consensuale del corrispettivo delle prestazioni ordinate, nel rispetto del comma 3 dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e in relazione alla nuova disciplina sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, si è poi proceduto all'espletamento di trattativa diretta⁵ con la Società F-INGEGNERIA S.R.L. attraverso la Piattaforma Digitale di Approvvigionamento certificata «Acquistinretepa» in esito alla quale la stessa ha presentato offerta per € 78.851,65;
- successivamente alla presa d'atto del verbale su citato e della relativa perizia giustificativa da parte del Sindaco metropolitano⁶, il Consiglio della Città metropolitana di Bologna⁷ ha proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio⁸ e con determinazione dirigenziale n. 3035 del 27/12/2024 è stata disposta la conferma dell'ordine conferito alla Società F-INGEGNERIA S.R.L., per un corrispettivo di **Euro 78.851,65**, oltre oneri previdenziali 4% (€ 3.154,07) e iva 22% (€ 18.041,26) per complessivi € 100.046,98 ed è stato assunto il corrispondente impegno di spesa n. 5251/2024, gravante sul capitolo 205100/7 - Beni immobili - appalti, demanio ed espropri, ciclovie e sicurezza stradale - Cdc 011 - del Bilancio di previsione 2024-2026⁹;
- le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'Affidatario del servizio, effettuate successivamente all'aggiudicazione in applicazione dell'art. 140, comma 7 del D.Lgs. 36/2023, si sono concluse con esito positivo, come riportato nella scheda riepilogativa dei controlli in atti al PG 4509 del 23/01/2025.

Ciò premesso i sottoscritti:

Ing. **Maurizio Martelli**, C.F. MRTMRZ76H15A944A, Dirigente del Settore Strade, Sicurezza e Ciclovie della Città metropolitana di Bologna (C.F.-P.IVA 03428581205)

e

Ing. **Gianfranco Flotta**, C.F. FLTGFR79B24B774P, legale rappresentante della società di ingegneria F-INGEGNERIA SRL - C.F. e P.I. 03891501201, in seguito anche Affidatario del servizio,

convengono e stipulano quanto segue:

1. PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il servizio ha per oggetto tutto quanto necessario allo sviluppo e all'approfondimento del progetto esecutivo dei lavori disposti con procedura di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, a seguito dei danni causati dal movimento franoso con interessamento del corpo stradale e del muro di sostegno di valle che ha interessato la SP 325 "Di Val di Setta e Val di Bisenzio" al km 41+000, nel territorio del Comune di Castiglione dei Pepoli.

⁵ T.D. n. 4794990 del 05/11/2024.

⁶ Atto del Sindaco Metropolitano n. 267 del 28 novembre 2024.

⁷ Con delibera n. 56 del 18/12/2024.

⁸ Ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000.

⁹ Approvato con Delibera di Consiglio n. 60 del 20/12/2023 successivamente modificato con Atto del Sindaco n. 232 del 24/10/2024.

DIREZIONE DEI LAVORI / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Il servizio consiste nelle prestazioni di seguito riportate:

A) direzione lavori generale (Articolo 1 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, ad eccezione della lett. aa) del comma 2 - funzioni di Coordinatore dei flussi informativi);

B) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008; l'affidatario provvede a tutto quanto di competenza previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza.

2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per progettazione

L'Affidatario del servizio si impegna a svolgere le prestazioni in raccordo con la Città metropolitana di Bologna e specificatamente con il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto Ing. Maurizio Martelli; in particolare l'Affidatario del servizio si impegna a condividere con il RUP in ogni fase di predisposizione la proposta progettuale.

Il progetto diverrà di proprietà della Città metropolitana di Bologna che potrà introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che l'Affidatario del servizio possa sollevare eccezioni di sorta.

L'Affidatario del servizio è tenuto ad introdurre nel progetto tutte le modifiche non sostanziali richieste che siano giustificate da oggettive esigenze tecniche senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale determinate da nuove o diverse esigenze, e siano autorizzate dall'Amministrazione, all'Affidatario spettano le competenze previste dal D. Lgs. 36/2023, art 41, comma 15, con applicazione del ribasso praticato in sede di presentazione dell'offerta.

La richiesta di tali modifiche o integrazioni, qualora intervenga nella fase di progettazione, potrà comportare un prolungamento nei tempi di consegna degli elaborati indicati nell'articolo 3, da concordare tra le parti.

I termini di consegna potranno inoltre essere prorogati, oltre che nei casi previsti dall'art. 121, c. 8, del D. Lgs. 36/2023, anche per l'entrata in vigore, posteriormente alla firma del presente atto, di norme di legge che disciplinino diversamente la materia riguardante le prestazioni da svolgersi, previa approvazione da parte della Città metropolitana di Bologna di apposita variante subordinatamente al reperimento delle eventuali risorse finanziarie aggiuntive.

Quanto previsto dai precedenti commi non si applica al caso di varianti rese necessarie dall'inosservanza, nella redazione del progetto, delle leggi, regolamenti e norme citate negli articoli precedenti o comunque applicabili o a causa dell'incompletezza o inidoneità degli elaborati, da imputare all'Affidatario.

Le prestazioni di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sono svolte personalmente dall'Ing. Gianfranco Flotta, nato a Cariatì (CS) il 24/02/1979, C.F. LTGFR79B24B744P, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n. 7555/A, direttore tecnico della Società F-INGEGNERIA srl.

Il Direttore dei lavori si impegna a svolgere le prestazioni raccordandosi con il Responsabile Unico

del Procedimento Ing. Maurizio Martelli.

Il Direttore dei lavori deve espletare tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire la realizzazione delle opere e la loro conformità al contratto, al progetto, alle norme e alle regole dell'arte, assicurandone la buona riuscita; di ciò ne è responsabile.

Il Direttore dei lavori è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c. e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c. Lo stesso, pur non dovendo essere presente in cantiere durante tutto l'arco temporale in cui si svolgono le lavorazioni, deve, comunque, assicurare una presenza continua ed adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere.

Nel servizio di direzione lavori è compresa la disamina delle eventuali riserve, la redazione delle controdeduzioni e della relazione riservata.

Per C.S.E.

L'attività di Coordinatore per la sicurezza è svolta raccordandosi in particolare con il Direttore dei Lavori nonché con il Responsabile del Procedimento e Dirigente competente Dott. Ing. Maurizio Martelli che garantirà l'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008.

Anche le prestazioni di D.L. e C.S.E. sono svolte dall'Ing. Gianfranco Flotta, che è personalmente responsabile delle stesse.

3. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO

L'importo del corrispettivo è fissato in **Euro 78.851,65** oltre oneri previdenziali 4% (€ 3.154,07) e iva 22% (€ 18.041,26) per complessivi € 100.046,98.

Il compenso, come sopra stabilito, è comprensivo di ogni spesa, compensando ogni prestazione, elaborazione, impegno e spesa indicati nel presente contratto. Rimane, in particolare, espressamente inteso e convenuto che il compenso contrattuale, come sopra stabilito, è da intendersi a corpo e retribuisce totalmente le prestazioni contemplate dal presente contratto o comunque connesse allo svolgimento del servizio medesimo e che lo stesso non verrà variato in base all'effettivo ammontare dei lavori.

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto dovrà essere redatta in forma scritta, accettata e controfirmata da entrambe le parti.

4. DECORRENZA E DURATA

Il servizio è stato avviato mediante ordine del 09/10/2024¹⁰ con previsione di durata fino alla conclusione dei lavori.

5. PAGAMENTI

La liquidazione del corrispettivo avverrà, previa verifica di conformità delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento e previo accertamento della regolarità contributiva, in un'unica soluzione all'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

La fattura dovrà riportare obbligatoriamente il riferimento alla determina di affidamento dell'incarico nonché il CUP C17H24001270003 e il CIG B42E5610F2; dovrà inoltre essere inviata solo ed esclusivamente in formato elettronico al codice univoco ufficio UFWYWE.

¹⁰ In atti al PG 75552/2024.

Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di arrivo della fattura all'Amministrazione, che dovrà essere successiva all'esigibilità della stessa e fatta salva la verifica sulla regolarità delle prestazioni svolte, mediante bonifico bancario sul c/c IBAN IT59J0888302406029000293117 sul quale è delegato ad operare l'Ing. Gianfranco Flotta, nato a Cariatì (CS) il 24/02/1979, C.F. LTGFR79B24B744P.

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Con la sottoscrizione in calce della presente lettera l'affidatario del servizio si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e in particolare:

- utilizzare il conto corrente sopra indicato, dedicato alla commessa di cui trattasi,
- registrare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio su detto conto,
- effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il CUP e il CIG sopra indicati, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge citata.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata.

C.d. "incompatibilità successiva" (pantouflage)

L'Affidatario, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001, si impegna a non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con la Città metropolitana di Bologna, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.

Patto di integrità in materia di contratti pubblici/Codice di comportamento

L'affidatario del servizio in fase di trattativa ha sottoscritto in segno di accettazione il Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato dalla Città metropolitana di Bologna e allegato al presente contratto. La violazione del Patto può comportare la risoluzione del contratto come disposto all'art. 4 del Patto medesimo.

La Città metropolitana potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in caso di violazione da parte dell'affidatario del servizio degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (DPR n. 62/2013) e del Codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna (Atto sindacale n. 19/2019), per quanto compatibili, Codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili nella *home page* del sito della Città metropolitana, alla Sezione *Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare e codice di condotta/Codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna* e di cui, con la firma del presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza.

6. SUBAPPALTO

All'atto della presentazione dell'offerta l'Affidatario ha dichiarato di non voler ricorrere al subappalto.

7. POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE – GARANZIA DEFINITIVA

L'Affidatario del servizio dovrà essere in possesso, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una specifica copertura assicurativa per responsabilità civile professionale, conformemente allo schema tipo 2.2 approvato con D.M. 193/2022, con un massimale pari al 10% dei lavori progettati.

L'Affidatario del servizio risulta in possesso di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza in corso di validità (acquisita in atti al PG 7788 del 06/02/2025).

Si dà atto che non è stata costituita la garanzia definitiva considerata la tipologia di affidamento in somma urgenza nonché della tempistica ristretta per lo svolgimento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice.

La presente lettera commerciale, redatta in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, è valida ed efficace ad ogni effetto dalla data di sottoscrizione. L'imposta di bollo relativa al presente contratto è stata assolta come da documentazione in atti al PG 7788/2025).

La presente lettera commerciale viene inviata dal sottoscritto Dirigente del Settore Strade, Sicurezza e Ciclovie della Città metropolitana di Bologna, Dott. Ing. Maurizio Martelli, alla parte contraente che, riconosciutala conforme alla sua volontà, la sottoscrive con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Si è provveduto a verificare che il certificato di firma utilizzato è valido e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del citato decreto.

Data della firma digitale

Il legale rappresentante di F-Ingegneria s.r.l. Ing. Gianfranco Flotta - *firmato digitalmente*

Il Dirigente Ing. Maurizio Martelli - *firmato digitalmente*

PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 1. Finalità

1. Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Città Metropolitana di Bologna e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Esso rappresenta una misura di carattere generale volta a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità negli appalti pubblici.
2. Il Patto di integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto affidato dalla Città Metropolitana a seguito di idonea procedura. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla procedura di affidamento.
3. La carenza della dichiarazione di accettazione del presente Patto di integrità, o la mancata produzione dello stesso da parte del concorrente, è regolarizzabile tramite la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.
4. L'obbligo di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui al presente articolo riguarda anche i soggetti cd "ausiliari" degli operatori economici che, in sede di offerta, dichiarino di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.
5. Per i consorzi o i raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento e il consorziato per conto dei quali i consorzi medesimi presentano offerta e quelli indicati come esecutori.

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

1. L'operatore economico all'atto della partecipazione alla procedura di affidamento:
 - dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equivalente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della stazione appaltante e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - dichiara di non avere stretto accordi collusivi con altre imprese partecipanti alla procedura volti a manipolarne gli esiti:
 - utilizzando il meccanismo delle offerte di comodo (importo dell'offerta superiore a quella del vincitore designato, notoriamente troppo elevato per essere accettato, condizioni particolari notoriamente inaccettabili per la stazione appaltante);
 - attraverso la mancata presentazione di offerte come scelta comune tra una o più imprese concorrenti o il ritiro di offerte precedentemente presentate per far accettare quella del vincitore designato; utilizzando il meccanismo della rotazione delle offerte (le imprese colluse continuano a partecipare alle gare indette dalla stazione appaltante, ma decidono di presentare a turno l'offerta vincente);
 - utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi

- dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso;
 - per favorire un'impresa attraverso la spartizione del mercato, convenendo di non entrare in concorrenza fra di loro per particolari stazioni appaltanti o aree geografiche, impegnandosi reciprocamente a non partecipare (o a partecipare solo con offerte di comodo) alle procedure indette dalle stazioni appaltanti assegnate alle altre;
- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
 - si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Città Metropolitana di Bologna, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
 - si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
 - assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.);
 - si obbliga, altresì, a inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni, nel rispetto del disposto di cui all'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, non saranno rilasciate.
2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, ha l'onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei propri subappaltatori.

Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. La Città Metropolitana si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, vantaggi economici ed altre utilità", dell'art. 6 "Azioni preventive volte ridurre le ipotesi di conflitto di interessi", dell'art. 7 "Rispetto delle misure necessarie alla prevenzione della corruzione e tutela per la segnalazione di illeciti (whistleblower)", dell'art. 9 "Trasparenza e tracciabilità", dell'art. 10 "Comportamento nei rapporti privati", dell'art. 11 "Comportamento in servizio", dell'art. 12 "Rapporti con il pubblico" e dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Bologna.
2. In particolare, la Città Metropolitana, in veste di amministrazione aggiudicatrice, assume l'espreso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

3. La Città Metropolitana è obbligata a rendere pubblici i dati delle procedure di affidamento previsti dal Codice dei contratti pubblici e dalla normativa in materia di trasparenza.
4. La Città Metropolitana si impegna a diffondere puntualmente la conoscenza del Patto d'integrità tra il proprio personale, i propri collaboratori e consulenti, a qualsiasi titolo impiegati nell'espletamento delle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei relativi contratti.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito a un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:
 - l'esclusione dalla procedura di affidamento;
 - la risoluzione di diritto dal contratto.
3. La Città Metropolitana può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora ritenga gli effetti pregiudizievoli a esigenze imperative (imprescindibili esigenze di carattere tecnico o assimilabili a quest'ultimo tali da rendere evidente che gli obblighi contrattuali che residuano possano essere adempiuti solo dall'esecutore attuale; gli interessi economici non possono essere presi in considerazione, salvo le circostanze eccezionali in cui la risoluzione del contratto determini conseguenze sproporzionate) o essere connesse a interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010, come sostituito dall'art. 209 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023. In ogni caso è fatto salvo l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

Art. 5. Controversie

1. La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 6. Efficacia del patto di integrità

1. Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.
2. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dalla Città Metropolitana.

Per accettazione, il Legale rappresentante
(firmato digitalmente)